



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 89 del 09/06/2020

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Biagio Virzi nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco		X
Virzi Biagio	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Oddo Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore	X	
Parrino Giovanni	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura

finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- l'art. 251 del TUEL, testualmente, recita: *"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.((112)) 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.";*
- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2019 avente ad oggetto: *"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale*

propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)", sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dal sopracitato art. 251 del TUEL, come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota massima TASI dal 01/01/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 01/01/2018
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1- A/8-A/9	6 per mille	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.		2,5 per mille	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli art.13, comma 6, D.L. n. 201/2011	10,60 per mille	Esente	10,60 per mille
Terreni agricoli art.1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Comune di Castelvetro è in dissesto finanziario e, ai sensi del sopracitato art. 251 del TUEL, è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita;

Preso atto che, per quanto sopraesposto, le aliquote IMU da applicare risultano le seguenti:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli atti d'Ufficio;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione delle aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito indicate:

Tipologia di immobile	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6,00 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli art. 1, comma 758, L. n. 160/2019	Esente
Immobili di diversa tipologia rispetto a quelli superiormente elencati	10,60 per mille

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL VICE SINDACO
F.to Biagio Virzi

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 09/06/2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>F.to Valentina La Vecchia</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	--

<p><i>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</i></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE: IX TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale

Il 09/06/2020

con deliberazione n. 89

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
co. 2° della L.R. 44/91:

SI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Li 09/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrative esprime parere: Favorevole

Data 09/06/2020 IL RESPONSABILE
(Dott. Michele Grimaldi)
F.to Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole _____

Data 09/06/2020 IL RESPONSABILE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- l'art. 251 del TUEL, testualmente, recita: *"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.((112)) 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."*;

- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2019 avente ad oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)", sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dal sopracitato art. 251 del TUEL, come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota massima TASI dal 01/01/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 01/01/2018
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1- A/8-A/9	6 per mille	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.		2,5 per mille	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli art.13, comma 6, D.L. n. 201/2011	10,60 per mille	Esente	10,60 per mille
Terreni agricoli art.1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Comune di Castelvetro è in dissesto finanziario e, ai sensi del sopracitato art. 251 del TUEL, è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita;

Preso atto che, per quanto sopraesposto, le aliquote IMU da applicare risultano le seguenti:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli atti d'Ufficio;

PROPONE

alla Giunta Municipale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione delle aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito indicate:

Tipologia di immobile	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6,00 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli art. 1, comma 758, L. n. 160/2019	Esente
Immobili di diversa tipologia rispetto a quelli superiormente elencati	10,60 per mille

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL RESPONSABILE DEL IX DIREZIONE - TRIBUTI

(Dott. Michele Grimaldi)

F.to Michele Grimaldi